

**Sez. 1<sup>a</sup> Civile, Sentenza n. 23630 del 06 Novembre 2009 (Rv. 610316)**

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Dogliotti M. Relatore: Dogliotti M. P.M. Gambardella V. (Conf.)  
C. (Di Salvo) contro B. (Bocchini)*

(Cassa senza rinvio, App. Napoli, 19/06/2008)

**082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI** - Assegno per il mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Liquidazione - Art. 155 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Valutazione delle esigenze attuali del minore - Sufficienza - Esclusione - Tenore di vita goduto nel corso della convivenza - Risorse economiche dei genitori - Rilevanza - Fondamento.

Nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277, secondo comma, cod. civ. per il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice, ai sensi dell'art. 155 cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati in virtù del rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 54 del 2006, deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.